



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
IX SEZIONE CIVILE

Sezione Specializzata in materia di Impresa

composta dai magistrati:

Dott. Tommaso Marvasi

Presidente

Dott.ssa Marzia Cruciani

Giudice

Dott. Giuseppe Russo

Giudice rel.

Il collegio unito in camera di consiglio ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta nel registro generale per gli affari contenziosi al n. 29673 dell'anno 2012 vertente

tra

NUOVO IMAIE, in persona del Presidente, elettivamente domiciliato in Roma alla via Giovanni Nicotera n. 29 presso lo studio degli Avv.ti Giorgio Assumma e Giovanni Riffero che lo rappresentano e difendono in forza di procura a margine dell'atto di citazione

attore

e

Associazione Artisti 7607, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma alla via Maria Adelaide n. 8, presso lo studio dell'Avv. Giovanna Cau che la rappresenta e difende in forza di procura a margine della comparsa di risposta

convenuta

IMAIE - Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori, in liquidazione, in persona dei commissari liquidatori, elettivamente domiciliato in Roma alla via Emilio de' Cavalieri n. 12 presso lo studio dell'Avv. Viviana Bucarelli che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione

convenuto

AIE 77, Associazione Autori e Artisti e Assoartisti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, elettivamente domiciliati in Roma alla via Cicerone n. 49, presso lo studio dell'Avv. Adriano Tortora che li rappresenta e difende unitamente all'Avv. Michele Lo Foco in forza di procura a margine dell'atto di intervento

terzi intervenuti

oggetto: diritto d'autore

conclusioni: all'udienza del 13 gennaio 2016 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale

FATTO E DIRITTO

Il Nuovo IMAIE ha citato in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, Sezione Specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale, l'Associazione Artisti 7607 e l'IMAIE in liquidazione esponendo che: con lettera datata 13 aprile 2012, trasmessa ad IMAIE in liquidazione e al Nuovo IMAIE, i legali dell'Associazione Artisti 7607, avevano rappresentato che per effetto di quanto disposto dalla legge sulle liberalizzazioni nel settore della tutela dei diritti degli artisti, interpreti ed esecutori (art. 39 del D.L. n. 1/2012 convertito con legge n. 27/2012), l'art. 7 della legge n. 100/2010 - che aveva costituito il Nuovo IMAIE devolvendogli compiti e funzioni già attribuiti all'IMAIE in liquidazione - avrebbe dovuto interpretarsi nel senso di attribuire il diritto a partecipare *pro quota* al riparto dell'eventuale residuo attivo e dei crediti maturati non solo al Nuovo IMAIE ma anche ad ogni altra organizzazione rappresentativa di artisti interpreti esecutori; con la medesima lettera i legali dell'Associazione convenuta avevano diffidato l'IMAIE in liquidazione a corrispondere e il Nuovo IMAIE a percepire importi riferiti al detto eventuale residuo attivo, rappresentando che anche l'Associazione Artisti 7607 era titolata a percepire, *pro quota*, una parte del detto eventuale residuo attivo in quanto

rappresentava un certo numero di iscritti. Ciò premesso il Nuovo IMAIE ha chiesto di: "accertare e dichiarare che la richiesta avanzata dall'associazione convenuta con lettera 13 aprile 2012 allegata al fascicolo di parte attrice di vedersi attribuita una parte dell'eventuale residuo attivo di Imaie in liquidazione è infondata e, comunque, non provata; al contempo accertare e dichiarare che l'eventuale residuo attivo ed i crediti maturati di Imaie in liquidazione che verranno determinati al termine della procedura di liquidazione di Imaie in liquidazione dovranno essere trasferiti al Nuovo Imaie, come previsto dal secondo comma, art. 7, l. 100/10".

Si è costituita in giudizio l'Associazione Artisti 7607, eccependo in via pregiudiziale l'improponibilità della domanda attrice per carenza di interesse ad agire del Nuovo IMAIE; nel merito ne ha contestato la fondatezza chiedendone il rigetto.

Sin dalla fase iniziale del giudizio si sono costituite anche le associazioni Aie 77, Associazione Autori e Artisti e Assoartisti, spiegando intervento volontario per chiedere il rigetto della domanda attrice e, in via riconvenzionale, per accertare il loro diritto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 39, comma II, della l. 27/2012 e 7, comma 2, L. 100/2010, a percepire *pro quota* l'eventuale residuo attivo di IMAIE in liquidazione.

In pendenza dei termini assegnati alle parti ai sensi dell'art. 183 sesto comma c.p.c. si è costituito l'IMAIE in liquidazione - inizialmente dichiarato contumace - il quale si è rimesso alle determinazioni del Tribunale senza prendere posizione in ordine al diritto controverso.

Acquisita la documentazione rispettivamente prodotta dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 13/01/2016, previa assegnazione del termine di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori giorni venti per le repliche.

Preliminarmente è bene evidenziare che la presente controversia, inerente la materia del diritto d'autore, deve essere devoluta, ai sensi dell'art. 3 lett. b) del D.lgs. n. 168/2003, alla cognizione della Sezione Specializzata nella materia della Proprietà Industriale ed Intellettuale, trattandosi di giudizio instaurato

Avv. GIORGIO ASSUMMA
Via Giovanni Nicotera, 29

prima della data di entrata in vigore della legge che, novellando il suddetto D.lgs. n. 168/2003, ha istituito le Sezioni Specializzate in Materia di Impresa.

Anzitutto va esaminata l'eccezione pregiudiziale - sollevata dall'Associazione Artisti 7607 - di improponibilità della domanda per carenza di interesse ad agire di Nuovo IMAIE.

L'eccezione è infondata.

Secondo quanto più volte statuito dalla Suprema Corte e condiviso da questo Tribunale *"l'interesse ad agire in un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva, anche non preesistente al processo, in quanto sorto nel corso di giudizio a seguito della contestazione sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, che non sia superabile se non con l'intervento del giudice"* (così Cass. 31/7/2015 n. 16262; cfr. anche Cass. 26/05/2008 n. 13556 e Cass. 26/07/2006 n. 17026). Nel caso di specie, pur non essendo ancora maturati tutti i presupposti del diritto di credito affermato dal Nuovo IMAIE, non essendo ancora terminata la procedura di liquidazione dell'IMAIE e non risultando ancora definitivamente accertata l'esistenza di un residuo attivo, l'interesse all'azione di accertamento promossa dal Nuovo IMAIE deriva dallo stato di incertezza venutosi a determinare per effetto della lettera-diffida trasmessa dalla convenuta Associazione Artisti 7607 a IMAIE in Liquidazione e Nuovo IMAIE. L'interesse ad agire dell'istituto attore - comunque riferibile, allo stato, ad una aspettativa giuridicamente tutelabile - si è poi consolidato nel corso del giudizio in seguito alla posizione assunta dalla stessa associazione convenuta e dalle altre associazioni intervenute, le quali hanno rivendicato *pro quota* il residuo attivo di IMAIE in liquidazione, mettendo in discussione la portata della norma di diritto che disciplina la successione tra IMAIE in Liquidazione e Nuovo IMAIE.

In proposito è bene precisare che l'accertamento giudiziale qui richiesto fa stato solamente nei confronti dei soggetti che partecipano al presente giudizio e non può dispiegare i propri effetti (come paventato dall'Associazione convenuta) su altri



soggetti che nelle more del giudizio hanno iniziato ad operare nel settore dell'intermediazione dei diritti connessi spettanti agli artisti interpreti ed esecutori.

Sempre in via pregiudiziale va affermata la ritualità e la tempestività (infondatamente messe in discussione dalla parte attrice) dell'intervento volontario spiegato dalle associazioni Aie 77, Associazione Autori e Artisti e Assoartisti, le quali si sono costituite (in data 4/10/2012) venti giorni prima dell'udienza di prima comparizione e trattazione (tenutasi in data 24/10/2012). L'intervento in questione deve essere correttamente qualificato come intervento adesivo autonomo, dal momento che le tre associazioni intervenute, pur aderendo alla tesi difensiva della convenuta Associazione Artisti 7607, hanno fatto valere un loro proprio diritto.

Venendo al merito la domanda proposta dal Nuovo IMAIE è fondata per le ragioni di seguito illustrate.

E' bene premettere che con decreto legge n. 64 del 30 aprile 2010, convertito con modifiche con legge n. 100 del 29 giugno 2010, è stato costituito il Nuovo IMAIE, che ha ereditato compiti e funzioni attribuiti per legge a IMAIE (posto in liquidazione).

In particolare, l'art. 7 del DL n. 64/2010 prevede che "a decorrere dal 14 luglio 2009 sono considerati trasferiti al nuovo IMAIE compiti e funzioni attribuiti ai sensi di legge ad IMAIE in liquidazione ed, in particolare, il compito di incassare e ripartire, tra gli artisti interpreti esecutori aventi diritto, i compensi di cui agli artt. 71-septies, 71-octies, 73, 73-bis, 80, 84 e 180-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e 5 e 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 93". Lo stesso art. 7 aggiunge che "al nuovo IMAIE è trasferito, dalla data di costituzione, il personale di IMAIE in liquidazione" e che "al termine della procedura di liquidazione sono trasferiti al nuovo IMAIE l'eventuale residuo attivo ed i crediti maturati".

Il chiaro tenore letterale di quest'ultima norma non lascia adito a dubbi sull'attribuzione al Nuovo IMAIE del residuo attivo che dovesse risultare all'esito della liquidazione di IMAIE in liquidazione.



La portata di siffatta disposizione di legge è, tuttavia, messa in discussione dall'associazione convenuta e dalle altre intervenute, secondo le quali per effetto della liberalizzazione intervenuta nel settore della tutela dei diritti degli artisti, interpreti ed esecutori ed in particolare per effetto di quanto disposto dall'art. 39 del DL n. 1 del 2012, l'art. 7 del DL n. 64/2010 dovrebbe interpretarsi nel senso di attribuire il diritto a partecipare pro quota al riparto dell'eventuale residuo attivo e dei crediti maturati non solo al nuovo IMAIE ma anche ad ogni altra organizzazione rappresentativa di artisti, interpreti, esecutori.

L'assunto non può essere condiviso.

Ed invero l'art. 39 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, rubricato "Liberalizzazione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica e disposizioni in materia di diritti connessi al diritto d'autore", ai commi 2 e 3 prevede testualmente: "2. Al fine di favorire la creazione di nuove imprese nel settore della tutela dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori, mediante lo sviluppo del pluralismo competitivo e consentendo maggiori economicità di gestione nonché l'effettiva partecipazione e controllo da parte dei titolari dei diritti, l'attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in qualunque forma attuata, è libera. 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e previo parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sono individuati, nell'interesse dei titolari aventi diritto, i requisiti minimi necessari ad un razionale e corretto sviluppo del mercato degli intermediari di tali diritti connessi".

Come si evince chiaramente dalla lettura delle disposizioni di legge sopra riportate l'art. 39 del DL n. 1 del 2012 disciplina "l'attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore" decretandone la liberalizzazione, ma non si occupa della devoluzione del patrimonio residuo di IMAIE in



liquidazione che rimane disciplinata dall'art. 7 del DL n. 64/2010.

Pertanto, la previsione di legge che individua il Nuovo IMAIE come l'unico successore *ex lege* di IMAIE in Liquidazione non può ritenersi modificata, né tanto meno abrogata neanche tacitamente, non essendo configurabile alcuna antinomia tra la predetta disposizione e la norma che dispone la liberalizzazione del mercato degli intermediari dei diritti connessi al diritto d'autore. Ed infatti l'attribuzione al Nuovo IMAIE del patrimonio residuo di IMAIE in liquidazione non è astrattamente incompatibile con la liberalizzazione del mercato in cui l'attore opera.

L'intenzione del legislatore del 2012 di mantenere in vita le disposizioni contenute nell'art. 7 del DL n. 64/2010, che riguardano la successione tra IMAIE in liquidazione e Nuovo IMAIE, si evince anche dal fatto che il quarto comma del richiamato art. 39 del DL n. 1 del 2012, in forza del quale "*Tutte le disposizioni incompatibili con il presente articolo sono abrogate*", pur presente nel testo iniziale del suddetto Decreto Legge è stato eliminato in sede di conversione.

La circostanza riferita all'udienza di precisazione delle conclusioni dalla stessa convenuta Associazione Artisti 7607, secondo cui ci sarebbe un disegno di legge della Presidenza del Consiglio dei Ministri finalizzato alla ripartizione tra tutti gli intermediari del residuo di IMAIE in liquidazione conferma che, allo stato, l'unico successore *ex lege* di IMAIE in liquidazione è il Nuovo IMAIE.

Ne consegue l'assoluta irrilevanza di tutti gli argomenti spesi dalla convenuta Associazione Artisti 7607 e dalle altre tre associazioni intervenute, in ordine all'estensione dell'attività svolta dapprima da IMAIE e poi dal Nuovo IMAIE (se limitata al solo settore fonografico, come sostenuto dalla convenuta, o estesa anche al settore audiovisivo, come affermato dall'attore), al regime di monopolio (di fatto o di diritto) che ha caratterizzato il periodo antecedente alla liberalizzazione introdotta nel 2012 e alla natura (pubblicistica o privatistica) degli interessi perseguiti dal Nuovo IMAIE. Si tratta di questioni che esulano dal *thema decidendum* e che non incidono in alcun modo sulla portata



A. Via ...
RCIO ASCR
Covanni
Tel

dell'inequivocabile art. 7 del DL n. 64/2010 laddove è previsto che "al termine della procedura di liquidazione sono trasferiti al nuovo IMAIE l'eventuale residuo attivo ed i crediti maturati".

Pertanto la domanda attrice va accolta, dovendosi dichiarare l'infondatezza della richiesta dell'Associazione Artisti 7607 e delle terze intervenute di ripartire *pro quota* l'eventuale residuo attivo di IMAIE in liquidazione che dovrà essere trasferito al Nuovo IMAIE così come previsto dall'art. 7 del DL n. 64/2010.

Le spese di lite tra il Nuovo IMAIE, l'Associazione Artisti 7607 e le terze intervenute seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo. Le spese tra Nuovo IMAIE e IMAIE in liquidazione devono essere interamente compensate, in considerazione del fatto che l'istituto convenuto non ha in alcun modo contrastato (né prima, né con la costituzione in giudizio) la domanda di parte attrice rimettendosi alla decisione del giudice.

P.Q.M.


Il Tribunale di Roma, Sezione Specializzata nella materia della Proprietà Industriale ed Intellettuale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così provvede:

- dichiara infondata la richiesta dell'Associazione Artisti 7607 e delle terze intervenute, Aie 77, Associazione Autori e Artisti e Assoartisti, di ripartire *pro quota* l'eventuale residuo attivo di IMAIE in liquidazione che dovrà essere trasferito al Nuovo IMAIE così come previsto dall'art. 7 del DL n. 64/2010;
- condanna l'Associazione Artisti 7607, l'Aie 77, l'Associazione Autori e Artisti e l'Assoartisti, in solido tra loro, a rifondere al Nuovo IMAIE le spese processuali, liquidate in complessivi euro 8.170,00 di cui euro 916,00 per esborsi ed euro 7.254,00 per compensi professionali oltre accessori di legge;
- compensa le spese di lite tra Nuovo IMAIE e IMAIE in liquidazione.

Roma, 16/06/2016

Depositato in Cancelleria

Il Giudice estensore
dott. Giuseppe Russo



IL CANCELLIERE CI
Rita Ceci

Il Presidente

dott. Tommaso Marvasi

